

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1997

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DI SIENA e PALERMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2008

Rimborsi IVA per ristrutturazioni effettuate a seguito dei terremoti del 1980, 1981 e 1982 nelle regioni Campania e Basilicata

ONOREVOLI SENATORI. - Le vicende successive ai rovinosi terremoti che hanno investito fra il 1980 e il 1982 vaste aree della Basilicata e della Campania hanno lasciato in eredità, fra le altre, anche una questione di giustizia fiscale che richiede ancora di essere sanata.

I cittadini che hanno ricostruito e ristrutturato le loro abitazioni secondo modalità antisismiche, come da obbligo *ex lege* 14 maggio 1981, n. 219, hanno fruito per anni dell'esenzione, prevista dalla stessa legge, dall'IVA per le spese (per materiali come per competenze tecniche) di ristrutturazione e ricostruzione.

Con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i benefici erano stabiliti fino al 31 dicembre 1995; successivamente, il provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998 (legge 27 dicembre 1997, n. 449), all'articolo 12, con riferimento agli eventi sismici nell'Umbria e nelle Marche del settembre e ottobre 1997,

ma allargando la platea anche ad altre zone ad alto rischio sismico, ripristinava tali benefici, ma a partire dal 1° gennaio 1998 e senza prevedere alcun effetto retroattivo.

Ciò ha creato una evidente situazione di disparità di trattamento, tale per cui, per i finanziamenti relativi agli anni 1996 e 1997 destinati alla riparazione e ricostruzione di immobili terremotati in Campania e Basilicata, l'IVA sui lavori effettuati è stata posta a carico dei beneficiari dei contributi, mentre questo non avveniva né per gli anni precedenti, né per quelli successivi.

Con il presente disegno di legge si intende dunque sanare un'evidente sperequazione di trattamento a fronte di un diritto maturato allo stesso titolo e rendere giustizia a cittadini penalizzati da un evidente vuoto della legislazione.

L'articolo 1 definisce la platea degli aventi diritto e l'ordine di assegnazione dei benefici; l'articolo 2 dispone la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Individuazione degli aventi diritto e dell'ordine di erogazione dei benefici)

1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel 1980, 1981 e 1982 nelle regioni Campania e Basilicata, che hanno provveduto a ricostruire o a ristrutturare gli immobili di proprietà secondo quanto previsto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, con contributi derivanti dalla dotazione finanziaria prevista per gli anni 1996 e 1997, si applicano, previa esibizione della documentazione richiesta dagli uffici competenti, i benefici di cui agli articoli 1 e 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Alla erogazione dei benefici di cui al comma 1 ai cittadini aventi diritto provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo l'ordine cronologico di ottenimento dei contributi per gli interventi di riparazione e ricostruzione.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in euro 5 milioni per l'anno 2008, 5 milioni per l'anno 2009 e 5 milioni per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva

e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.